

lera e impediscono ai loro servi residenti a Blasario il godimento¹³³), pignorando loro il bestiame e affittando a terzi l'alpe senza riguardo a loro¹³⁴). I servi, rispettivamente i loro Signori, si oppongono vanamente. I vicini dichiarano che i masnadi di Blasario avrebbero goduto finora l'alpe di Frodaler solo grazie «alla libera volontà e favore della vicinia e della gente di Olivone», e l'arbitro diede ragione agli Olivonesi nel 1280; i servi di Blasario sono esclusi per sempre dall'alpe¹³⁵).

§ 13. Le classi sociali

Dopo aver tracciato i lineamenti dell'organizzazione economica delle nostre regioni vogliamo ora considerarne la struttura sociale.

La popolazione delle Tre Valli nel nostro periodo era composta in massima parte di *liberi*. E ciò è provato da uno sguardo alla loro situazione giuridica. Godono di una incontrastata libertà di movimento, sono capaci nel pieno senso giuridico e d'azione e non conoscono nè il divieto di matrimonio nè il mortuario¹³⁶). Dispongono liberamente dei loro beni, vendono, permutano, fanno donazioni, dispongono liberamente su di essi per testamento, come di beni propri (*propria, aroda*). I valligiani sono coscienti della loro situazione di liberi. Si dicono con fierezza liberi, padroni su terra e casa propria, soli possessori dei pieni diritti politici di accesso ai placita, come *homines liberos valedanos, aloderios, quos custodiunt causas*

¹³³) I domini Guilielmus et Simon et Brandicius et filii condam domini Petraci de *Laturre de Mendrixio*, agiscono per se e in nome Simonis filii condam Binie de Biase (= Biasario, Blasario) et Petri et Guilielmi et fratrum eorum et filiorum condam Martini de Biase et heredum condam Otonis de Biase et Alcherii de Oliva de Biase, omnium servorum et hominum de maxenada suprascriptorum fratrum. Ser Artuxius de Turre per se e per gli heredum. Ser Artuxius de Turre agisce solo per se (*pro se tantum*).

¹³⁴) Patr. Olivone: testimonianze di cinque uomini di Ponto Valentino del 20 ag. 1279 provano il vecchio diritto degli *homines de Bisario* su Frodaler: *vidi eos ibi stare alpegare et pasculare et mulgere et caxare et tenere et possidere . . . alpem de Frodaler cum hominibus de Largario et sine homines de Largario per menssem Julli et Augusti*. Cinque altre testimonianze del 21 ag. 1279 però riconducono questi fatti solo alla *gracia et mercede et parabolam* degli Olivonesi.

¹³⁵) Sentenza dell'arbitro Jacopo de Cezilia de Solario di Olivone del 19 nov. 1280 cum consiglio domini Anrici Broci iudicis Cum. I Mendrisi rispett. i Torre avevano rinunciato formalmente ai loro diritti a favore di Olivone il 9 luglio rispett. il 24 dic. 1279.

¹³⁶) Per il mortuario, che qualche volta troviamo nel vicino Uri, non abbiamo testimonianza, nemmeno nelle disposizioni dell'aprile 1224 e del 1311, che riferiscono ampiamente sui diritti dei Canonici. Un documento del 24 marzo 1259 (Patr. Aquila), nel quale alla morte di un uomo soggetto ai tributi rodariani (e qui potremmo pensare in primo luogo al mortuario) i cui eredi vengono chiamati in causa per gli arretrati dell'ultimo anno (e che dovranno pagare anche per l'avvenire), ma non per il mortuario, prova la non esistenza di esso.

ad Salam (Bodio) per tres dies¹³⁷). Sono i soli titolari dei diritti di comunità di valle. Nessun servo o forestiero (servi nec illi qui non sunt valedanos) deve osare apparire davanti ai giudizi e testimoniare contro di loro o far testimoniare¹³⁸). E non mancano altre numerose prove della loro libertà¹³⁹).

Questa libertà sembrerebbe contraddetta da due testimonianze più antiche. Già il testamento di Attone da Vercelli del 948 con la proprietà fondiaria nomina anche aldiones vel aldianas¹⁴⁰), servos et ancillas in Leven-

¹³⁷) Il 21 ag. 1279 (11 Ex. Patr. Olivone): nella lite fra i vicini di Olivone ed i Signori di Torre e della Torre di Mendrisio i primi presentano testimoni: producerunt quinque bonos homines liberos valedanos oredorios, quos custodiunt causas ad Salam per tres dies. Il 20 nov. 1215 (Boll. 1906 p. 6s.), originale Osped. Magg. milano) compaiono due volte come testi circa una loro proprietà (terra pro pria) « duos homines valedanos et aloderios, qui custodiunt in Sala placita ». In ambedue i casi si tratta di gente di Blenio, perciò Sala cfr. p. 105. Poichè i placita di tre giorni di Sala (Bodio) per la massa dei valligiani di Blenio rispett. di Leventina erano *obbligatori*, la *totale libertà degli stessi è sicuramente documentata*; Vedi più avanti.

¹³⁸) La petizione citata a p. 86 dall'avvocato della vicinia di Olivone dice fra altro: Item dico et oppono... quod predicti de Blasario apelantur *servi* suprascriptorum, dominorum de Mendrixio et de Turre. Et servi nec illi, qui non sunt valedanos Belegnii, non posunt nec debeant esse testes nec producere testes contra valedanos secundum consuetudinem Belegnii... Item dico et opono quod non recipiatis ab illis de Blasario aliquam probaur nec testes iis dicta causa, ese eo quod volumus eis sustinere pro prellia (prllia) secundum consuetudinem Belegnii. Gli Olivonesi propongono a quei di Blasario il duello, perchè dispongono più facilmente di quei dipendenti di abili lottatori. E' possibile però che essi avrebbero dovuto accettare il duello con i Nobili di Torre e Mendrisio, se non si fosse addivenuti ad un compromesso.

¹³⁹) Cfr. Ann. 6 p. 266 del 1211 e poi documento del 1246 p. 91 n. 165. Ambedue le volte si tratta di gente che non si differenzia affatto dagli altri valligiani. Molto chiari sono gli atti di compra di alpi, i quali regolarmente valgono solo per i *liberi* abitanti del paese (Annessi, 3 p. 261 del 1204: vicinis liberis), in quanto il signore venditore non riservi espressamente i precedenti diritti dei servi p. 89 n. 156. Sintomatica è, alle due note precedenti, la parità fra liberi e valedani. Anche numerosi *boni homines*, come sono chiamati i testi, possono essere solo liberi, come lo prova la nota 1) (anche Caggese vede nei boni homines liberi, I p. 382 ss.).! Anche il cognome di Arimannus, che ricorre frequentemente negli atti (Patr. Olivone 7 giugno 1223 e 23 ag. 1243) è una prova dell'origine remota della libertà (anche nomi appellativi sono usati spesso come sostantivi, così valedanus, cfr. Annessi, 7). Molto istruttivo è un documento del 1270 (Annessi, 25). Un contadino, chiamato dai Torre vassallo protesta dicendo: *sum liber homo me et mea heres et meas res, quas nunc teneo et possesso*; e non motiva la protesta dicendo sia vassallo del Capitolo del Duomo. Anche la politica dei passi alpini degli Hohenstaufen e di Enrico VII presuppone uomini liberi e nelle deposizioni del 1224 e del 1231 la libera condizione dei valligiani è ovvia, altrimenti i canonici del Duomo richiamandosi al vassallaggio avrebbero vinto molto più facilmente il processo. Oggetto del processo è per così dire il contado. Di fronte a queste prove indubbie della libertà dei valligiani ambrosiani non importa molto se occasionalmente vengono chiamati *homines ecclesie Medinolanensis*, espressione incolore, Ann. 14 p. 279 e 30 p. 314). Se poi finalmente Hans Hospental affermerà: *dicta vallis Leventine et homines ipsius vallis sunt capituli ecclesie Mediolanensis* (Annessi, 30 p. 95), ciò si spiega con la nuova dottrina del dominus terre, la quale tratta signoria e proprietà alla stessa stregua.

¹⁴⁰) Aldioni sono mezzo liberi, come i Liti cfr. Heusler, Inst. I 182 ss.

tina e in Blenio, i quali spetterebbero agli ordinari e decumani¹⁴¹). Nel 1120, pure i Nobili Ardicio e Guido da Samarate vendono al Capitolo con i loro beni nella regione di Claro e Biasca anche servos et ancillas (e assieme commendationes, diritti su liberi¹⁴²). Non c'è quindi dubbio che *originariamente* il Capitolo comandava anche a semiliberi e a servi. Ma poichè alla nostra epoca fra la gente sottoposta alla giurisdizione dei Canonici non troviamo nessuna differenziazione sociale¹⁴³), non possiamo che supporre che i non liberi della Chiesa di Milano si siano riscattati. Se troviamo libere comperevendite nell'ambito delle signorie territoriali, tanto più dobbiamo trovarle nell'ambito della Chiesa, la quale combatteva per principio il servaggio¹⁴⁴).

Di fronte alla grande massa dei liberi già alla fine del XII secolo il gruppo sparuto dei veri e propri servi numericamente va scomparendo. Li troviamo sotto i diversi nomi, come servi et ancille, come masnati e homines de masnada o masnada. A tutti sono comuni le caratteristiche del servaggio: legati alla gleba¹⁴⁵), regolarmente proprietà (allodium) del signore¹⁴⁶), obbligo del matrimonio fra servi¹⁴⁷), mortuario¹⁴⁸), obbligazioni di prestazioni servili¹⁴⁹). Spesso questi servi con i loro tributi e servigi sono di parecchi padroni¹⁵⁰). Com'era dura la loro sorte di veri e propri servi della gleba lo dimostra il fatto che il loro padrone può staccarli anche dalla terra dove vivono. Così Adamo da Contone nel 1205 vende i beni e diritti un tempo appartenenti al convento in Ciel d'oro a Ponto Valentino Castro e Marolta, a quei vicini, preter masnatas silicet servi et ancille, i quali devono così abbandonare la terra coltivata per secoli dai loro antenati¹⁵¹). Servi cavalieri, come ne esistono in massa in Italia e nel vicino Locarnese¹⁵²) nel nostro periodo non se ne trovano più nelle valli. I servi socialmente e giu-

¹⁴¹) Cfr. p. 65 n. 15.

¹⁴²) Cfr. p. 68 n. 26.

¹⁴³) I massarii, del 1202 a Gnosca e Gorduno (vedi p. 165 n. 60) così nominati secondo l'uso in altre pergamene, erano certamente liberi affittuari; cfr. anche Caggese cit. II p. 45 e 121 e la bibliografia ivi citata.

¹⁴⁴) Cfr. p. 69 s.

¹⁴⁵) Perciò i documenti del riscatto sottolineano la potestas ambulandi cfr. Annessi, 6 e p. 91 n. 165.

¹⁴⁶) Cfr. p. 90 n. 152 e p. 92.

¹⁴⁷) Vedi a p. 91 i patti matrimoniali.

¹⁴⁸) Il diritto di testare (iudicare) è caratteristica dei liberi.

¹⁴⁹) Operarum inopoxione p. 90 n. 152.

¹⁵⁰) I documenti del 1120 relativi a Claro e Biasca menzionano fra altro nostra portio que est medietas de servo uno cum eius filiis et filiaibus et cum eorum peculio, nomen eius Paganus de Clari... (Boll. 1910 p. 65 s. cfr. pag. 74) Nel 1270 un signore di Torre rivendicava un servo de iure servitutis, quarta parte tantum.

¹⁵¹) Annessi, 5 cfr. anche p. 90 n. 160.

¹⁵²) Vedi il Rubeus scutiferum di Enrico de Orello Annessi, 19 p. 295. Così pure il 10 maggio 1231 (Patr. Olivone) con Arnoldinus scutiferum domini Petraci de Mendrixio.

ridicamente erano staccati dalla massa di popolazione. Essi erano soggetti completamente al servaggio feudale e alla giurisdizione feudale, non potevano testimoniare davanti a nessun tribunale contro i liberi, non erano vicini (in senso giuridico) nè appartenenti alla comunità di valle ed erano quindi esclusi dai placita¹⁵³).

La posizione dei servi era tanto più precaria quanto più erano costretti a difendere la propria esistenza verso due parti: altrettanto opprimente del diritto dei Signori erano le numerose contestazioni da parte dei Liberi, i quali evidentemente volevano godere le terre da soli, senza intromissione dei Signori e dei loro servi, che non davano nessun contributo alle spese della vicinia della comunità di valle. Il diritto di pascolo dei servi venne talmente ridotto, da indurre i signori feudali a vendere le proprie quote ai vicini¹⁵⁴), arrivando ad escudere nei patti di vendita l'ulteriore diritto di godimento dei servi¹⁵⁵). Anche nel caso in cui il signore e venditore si riserva esplicitamente i masnati ed i loro diritti di godimento¹⁵⁶), quest'ultimi rimanevano problematici, come lo dimostra l'esempio citato di Blasario del 1280. Poichè nelle montagne il godimento dei beni comuni ha un'importanza maggiore che i possedimenti nel villaggio, ed è anzi la base determinante dell'economia, l'esistenza stessa dei servi era duramente minacciata.

A questi motivi di ordine generale si aggiungevano nelle valli altre ragioni, a indurre servi e dipendenti a uscire dalla loro condizione e conquistare la libertà. Una via per arrivarci era il *riscatto*. Come già per gli schiavi dell'antichità anche ai servi del medioevo era concesso col loro lavoro di risparmiare qualche cosa, mettendo assieme il cosiddetto peculio¹⁵⁷), che permetteva loro, secondo le circostanze, di acquistare dal signore libertà e proprietà¹⁵⁸). Nel 1343 per es. due coniugi servi ed i loro cinque figli, tutti residenti a Lottigna (Blenio) pagano ai loro Signori, figli del fu Matteo Orello, avogadro rettore di Blenio, la somma di 68 libbre nuove, per ottenere dagli Orello la liberazione dal servaggio e la proprietà

¹⁵³) Vedi p. 87 n. 137 e 138.

¹⁵⁴) Troviamo anche vendite di servi a vicinie: il 24 nov. 1334 (Patr. Aquila) Demoldus de Turre vende ai vicini di Aquila, la metà dell'alpe « in Cassimono cum suis pastoribus et cancellis et stabilis et chassina que et quas pertinet (!) in... alpe Cassimono ».

¹⁵⁵) Annessi, 3 (vicinis liberis).

¹⁵⁶) *Antipositis hominibus de masnada*: così Alberto da Lodrino nov. 1193 (vedi p. 76 n. 69) e Guido da Torre 1207 (Patr. Olivone); così pure Annessi 2 (*exceptis servis*, si riferisce a malgrado dell'anteposizione non al compratore, ma all'oggetto!) Cfr. anche specialmente p. 83 n. 122, p. 84 n. 125 e 85 n. 131!

¹⁵⁷) Cfr. Annessi, 6 e p. 88 n. 150.

¹⁵⁸) Spesso la concessione di tenere un peculio dipende dal permesso del Signore Cfr. Annessi, 6 e p. 88 n. 151, 89 n. 159 e p. 91 n. 165.

delle terre da loro coltivate e ciò « ex amore dey et dono et dillectione, quod habebat in eos » ¹⁵⁹).

Un altro mezzo, frequente in Italia e specialmente nell'alto Ticino, per risparmiare ai discendenti la sorte di servi, risiedeva nel *matrimonio* con liberi, specialmente con donne libere. Se il Signore eventualmente non voleva concedere una posizione privilegiata alla moglie e ai figli, il servo viveva in unione libera, ed i suoi figli naturali, seguendo lo stato della moglie, crescevano liberi. Poichè mentre in quasi tutti i paesi d'Europa, come in Francia e Germania, i figli illegittimi venivano trattati come schiavi, e non potevano ereditare nemmeno dalla madre, ma solo dal fisco ¹⁶⁰), in Italia essi avevano una situazione giuridica non molto disuguale dei legittimi, seguivano nello stato e nell'eredità la madre, potevano in parte anche ereditare dal padre e non erano soggetti nè alle tasse di matrimonio chieste altrove nè al mortuario ¹⁶¹). Così l'unione coniugale libera era divenuta proprio il ponte di passaggio dal servaggio alla condizione di libertà ¹⁶²), e nel periodo comunale, assieme all'esodo verso le città, contribuì largamente ad

¹⁵⁹) Un atto del 3 genn. 1343, venerdì; Ind. 11: Dominus Balzarollus de Orello per se e in nome di suo fratello « dedit et tradidit libertatem puram et meram inrevocabilem secundum consuetudinem sce. ecclesie vallis Bellegnii » ai soprannominati « ipsos et ipsas liberans franchos et franchas filios et filias mascullos et feminas... ex una potestarie manuum domini (!) vero et ab omni conditione et gravamine operis et operarum inpositione et a iure patronatus et revocatione in servitute et ab quacumque conditione penitus liberavit Quam cartam afranchitationis et deliberationis et absolutionis et finis fecit . . . cum omnibus suis rebus mobillibus et immobillibus terrarum et possessionum et rerum thictorum et curtifitorum et omnium suorum iurium camporum et pratorum et vinearum et silvarum et arborum et rerum territoriarum cultarum et incultarum, quas et que suprascripti (seguono i nomi dei liberati) relessatos habebant et eis pertinebant et spectabant habere et pertinere in toto loco et territorio de Lutignia tam in plano quam in montibus et in eius confiniis et etiam in tota valle Bellegnii a Llezuna usque ad Predam Porchariam et ab uno culmine usque in aliud. Manumissit dictos servos et servas et ancillos et ancillas, dedit et concessit actoritatem et virtutem fatiendi negotia sua, emendi, vendendi, donandi, et contulendi et omnia sua fatiendi et obligandi, sicut quilibet ingenuus et liber homo (Milano, Bibl. Ambros., Carte pag. 2671).

¹⁶⁰) Il Sachsenspiegel (Specchio dei Sassoni) mette gli illegittimi fra coloro che non hanno diritti. Anche nel Canton d'Uri, nella nostra epoca, l'eredità di illegittimi decadeva a favore della Chiesa di Fraumünster, rispettivamente al vassallo imperiale, fino a che le proteste urane a Re Ludovico nel 1318 condussero ad abolire quelle usanze (Oechsli, Reg. 260 e 581). Nelle Tre valli gli illegittimi, fra i numerosi figli di preti per es., li troviamo spesso alla testa della vicina.

¹⁶¹) Pertile, Storia del Diritto italiano.

¹⁶²) Il diritto germanico non conosceva questo modo di emancipazione. Le più antiche ordinanze puniscono il matrimonio di servi con liberi con la pena di morte verso ambedue. Più tardi questa severità si attenuò, ma un libero che si univa ad un servo, rimaneva servo fino alla vedovanza ed i figli nati mentre erano in vita i genitori, rimanevano servi. Heusler, Inst. I 187 s.

assottigliare il numero dei servi. Poichè i signori feudali che risiedevano lontano non erano più in grado di far rispettare l'obbligo del matrimonio fra servi, essi cercavano di salvare il possibile riconoscendo il matrimonio con liberi e liberando la dote della sposa dai diritti feudali, a condizione che i futuri figli (legittimi), o almeno la metà di essi, continuasse a servirli. La chiesa in ogni caso favoriva questi patti, per evitare il concubinato. Il patriziato di Olivone conserva ancora due pergamene della prima metà del 13.mo secolo, le quali illuminano bene questo interessante fenomeno del livellamento delle classi sociali. Ambedue i documenti risalgono al dominio dei Torre.

Nell'anno 1211 Filippo Visconti di Milano e la sua consorte Richelda, nata dai Torre di Blenio, concludono il seguente atto con una certa libera Agnese di Ghirone, che sposa un certo Burcardo Boca di Marzano (Olivone) della masnata di quei nobili: i due figli di Agnese, due femmine, nate prima del matrimonio sono libere. Dei figli futuri il primo, terzo, quinto, ecc. rimarrà servo; il secondo, quarto, sesto, ecc. sarà libero. Se il marito muore prima della moglie, quest'ultima godrà pienamente la condizione di libera, specialmente della libera residenza, e potrà riavere la sua dote, che essa provi di aver apportato¹⁶³).

Nell'anno 1246 Lantellino Visconti ed i suoi fratelli, figli del suddetto, nel frattempo morto Filippo, danno il consenso al matrimonio di una certa libera Berta da Scona (Olivone) con un certo servo Martino da Marzano, figlio del suaccennato Burcardo, a condizioni però questa volta più dure: il figlio che Berta ha avuto prima del matrimonio è libero¹⁶⁴), ma tutti i suoi futuri figli dovranno far parte della masnata. In cambio si concede alla sposa, per il caso di vedovanza, la piena disponibilità sulla sua dote (15 libbre), senza alcuna pretesa da parte dei Signori Visconti¹⁶⁵).

¹⁶³) Annessi, 6.

¹⁶⁴) Notevole il fatto che ambedue i patti sottolineano come ovvia la libertà dei figli (figli di donne libere) nati prima del matrimonio. Forse i signori feudali avrebbero voluto metter mano anche su di essi.

¹⁶⁵) Patr. Olivone 1246, maggio 26 (sesta copia), sabato, Ind. 4. Dominus Lanterinus, f. c. domini Philippi Vicecomitis de Ivorio, pro se et pro fratres eius Manzoco et Palulo dedit parabolam et licentiam Martino, f. c. Bruhardi de Marzano, qui est omo suo de masnada, ut accipiet per uxorem suam Berta (Berta f. c. Guilielmi Cuntri de Petuli de Iscona de loco Arivono) Predicti dominus Lanterinus et Martinus, eius ommo, contenti et confesi fuerunt se receperunt de dota et maridotio iamdicte Berte in domo iamdicti Martini inter denarios valentes libr. quindecim dn. nov. . . . Dominus Lanterinus . . . absolvit ab omni vinculo . . . servitutis . . . Johanes filium iamscripte Berte, et abeat vim *anbulandi* cum suis heredibus . . . (due parole illeggibili) . . . qui potuerit aquirere vel lucrare ubi voluerit. Et illi pueros masculini et femenini, qui nascontur de predictis iugalis hinc inantea, sint debeant ese (!) de maxnada de predictis fratribus et eius heredibus. Et habeat vim et licentiam iamscripta Berta dare vel iudicare et

Ambedue i patti, che si riferiscono a membri della stessa famiglia di servi, rappresentano nella loro peculiarità un compromesso interessantissimo fra il principio medioevale antico della feudalità e l'aspirazione alla libertà personale, che va affermandosi nei comuni italiani nella sua accezione moderna.

Il risultato di questa evoluzione lo ritroviamo in parecchi documenti dell'archivio di Olivone, che riguardano la stessa famiglia, dove membri di essa agiscono da liberi, comperano, permutano e compiono tutti gli atti giuridici, in modo speciale in una pergamena del 1282, dove Burcardo di Marzano, figlio di Guido, acquista per 53 imperiali da Ulrico figlio di Lantellino Visconti, due terzi di tutte quelle terre ad propriam, che i compratori un tempo tenevano per il Signore Ulrico ¹⁶⁶). Il processo di emancipazione era così concluso.

Anche la comunità di valle non rimase passiva di fronte a queste aspirazioni alla libertà dei servi. Essa non poteva semplicemente ammettere che gente attiva nel lavoro, le cui famiglie risiedevano da tempi immemorabili nella valle, e alle quali non sempre si poteva impedire un godimento dei beni comuni garantito loro da documenti, si tenesse estranea dalla vita politica e, specialmente, non partecipasse agli oneri tributari comuni. Già nel 1270 i placita di Sala prendono sotto protezione degli uomini, sui quali i de Torre vantano diritti come servi e decretano, comminando una pena di 100 libbre, che nessun Signore possa esercitare la forza su gente della giurisdizione di Blenio, in modo particolare contro pretesi servi; i Signori facciano semmai valere il proprio diritto davanti al tribunale della comunità di valle ¹⁶⁷). Gli Statuti di Blenio del 14mo secolo finalmente vietano semplicemente a qualsiasi valligiano di acquistare diritti feudali su di un altro valligiano ¹⁶⁸). Le comunità di valle dell'alto Ticino seguono dunque quella legislazione, la quale tendeva a liberare i servi e che i comuni cittadini italiani del Duecento proclamavano come motto nelle loro bandiere ¹⁶⁹).

facere quicquid voluerit per omni tempore de predictis libris quindecim de dota sua . . . Actum loco Marzani. Il patto è rilasciato (talem pactum et talem concordiam) dal notaio Gulielmus de Aguli.

¹⁶⁶) Cfr. Atto del 3 genn. 1277, 1 marzo; 26 luglio; 15 nov. 11 luglio 1278 10 febr. 1282; 188 dic. e 28 dic. 1282.

¹⁶⁷) Annessi, 25 p. 305.

¹⁶⁸) A. not. Milano (Villa) nov. 1372: Giudizio di Sala, vigore et ratione statuti valis Bellegnii loquente, quod de aliquo iure aquisitio super alium valaranum non audiat: et est pena et aquisitio nula.

¹⁶⁹) Caggese, op. cit. II 226-251.